## A quali attività agricole si applica il lavoro occasionale di tipo accessorio

Le attività agricole previste dall'art. 22 della Legge n. 133/2008 si riferiscono sia a quelle stagionali sia a quelle non stagionali.

Ai fini dell'individuazione di una **attività agricola come stagionale** si può fare riferimento – in via meramente esemplificativa - all'elenco del DPR n. 1525/63 *'Elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art.1, comma secondo, lettera A), della Legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato' per la parte che concerne il settore agricolo.* 

Il carattere stagionale delle attività è riferibile anche alle **coltivazioni in serra** se per estensione rientrano nell'elenco del DPR.

Considerando che l'elenco del DPR n. 1525/1963 non è esaustivo, è opportuno valutare con flessibilità il carattere stagionale di altre attività agricole.

Per quanto riguarda le **attività agrituristiche** l'esplicita precisazione contenuta all'art. 2, comma 2, legge n. 96/2006 ha chiarito l'inquadramento agricolo dei lavoratori addetti ad attività agrituristica, a prescindere dalla mansione da essi espletata (cuochi, camerieri, etc.).

Sulla natura stagionale dell'agriturismo si pronunciava espressamente l'originaria legge quadro (cfr. art. 2, lett. a, L. 730/85), mentre la nuova legge quadro (L. n. 96/2006) non contiene più questa precisazione esplicita. Deve ritenersi tuttavia che la stagionalità resti, anche nel nuovo quadro normativo, una connotazione essenziale dell'agriturismo, considerata la natura delle attività in cui esso si concretizza, che si riferiscono sia all'ambito agricolo sia a quello turistico, entrambi connotati da stagionalità per definizione.

Le attività svolte nelle aziende florovivaistiche sono considerate affini a quelle agricole.

In base al CCNL per operai agricoli e florovivaisti 2006- 2009 rientrano in questa categoria le aziende:

- (1) vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
- (2) produttrici di piante ornamentali da serra;
- (3) produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
- (4) produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali.

000

Sono considerate prestazioni di lavoro occasionale accessorio le attività svolte nell'ambito di attività agricole rese a favore di:

- > imprenditori di aziende di qualunque dimensione, limitatamente però alle attività di carattere stagionale e solo per le prestazioni rese da casalinghe, pensionati, giovani di cui alla lett. e) art. 70, c.1 del D.Lgs. 276/03 e successive modifiche e per gli anni 2010 e 2011 soggetti percettori di misure di sostegno al reddito e lavoratori in part- time;
- > imprenditori con volume d'affari non superiore a 7.000 euro, per le prestazioni rese dalla generalità dei soggetti, anche per attività non stagionali.

<u>Attenzione</u>: per 'casalinga' si intende quel soggetto che – al di là dell'accezione di genere – svolga, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non presti attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi. In via sperimentale e nell'ottica di un monitoraggio dell'accesso al lavoro accessorio in agricoltura, il criterio di impiego è il non aver prestato lavoro subordinato in agricoltura nell'anno in corso e in quello precedente.